



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2017

tra

**S.P.A.**

ATTORE/I

e

**S.P.A.**

CONVENUTO/I

Oggi **21 febbraio 2018**, alle ore **13,00**, innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:

Per S.P.A. l'avv. NARDONE DARIO

Per S.P.A. l'avv.

È presente per parte ricorrente l'avv. Dario Nardone, il quale si riporta integralmente al ricorso introduttivo nonché alla successiva nota autorizzata nella quale sono state indicate proposte di quesiti da sottoporre al vaglio dell'On.le Giudicante affinché siano posti al nominato CTU.

Pertanto, in punto della denunciata **usura pattizia**, l'avv. Dario Nardone insiste affinché al CTU siano sottoposti i seguenti quesiti:

1. “Con riferimento al rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa, attraverso la usuale formula indicata nelle “Istruzioni” della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, accerti il CTU se il TEG espresso dalle modifiche al piano di rimborso originario, prodotte dall'applicazione della risoluzione anticipata o della decadenza dal beneficio del termine, così come regolate agli artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali, includendovi gli importi dovuti a titolo di indennizzo ivi previsto, risulti debordante il Tasso Soglia Usura vigente all'epoca della stipula del contratto, nell'ipotesi di risoluzione anticipata in una qualsiasi data all'interno dell'intervallo di tempo tra la data di decorrenza dei canoni (01.08.2010) e il 01.01.2014, considerando nel TEG tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso con il contratto di locazione



finanziaria, compreso l'indennizzo o la penale prevista in caso di risoluzione anticipata, escluse solo imposte e tasse”.

2. “In caso di accertato superamento del Tasso Soglia Usura, sulla base di tutta la documentazione contabile allegata agli atti di causa, determini il CTU gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte ricorrente in esecuzione del contratto *de quo* e calcoli l'ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata, il tutto sino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio”.

In merito alla denunciata indicazione in contratto di un **tasso leasing non conforme** a quello imposto dalla citata normativa sulla trasparenza, l'avv. Dario Nardone insiste affinché al CTU siano sottoposti i seguenti quesiti:

3. “Calcoli il CTU, sulla base dei dati contrattuali e di quelli rilevati in atti, il Tasso Leasing del rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa attenendosi alla definizione di tale tasso espressa nelle Istruzioni di Trasparenza della Banca d'Italia *ratione temporis* e dica se il Tasso così determinato coincida con quello esposto sia nel contratto che nel Documento di Sintesi dalla Concedente”.
4. “In caso di divergenze, effettui il ricalcolo del piano di ammortamento e dei canoni con evidenziazione delle quote interessi e capitale in esse contenuto, applicando come Tasso Leasing in luogo del tasso convenzionale quello sostitutivo previsto dalle medesime Istruzioni sulla Trasparenza e dall'art.117 Testo Unico Bancario, quantificando l'eccedenza degli interessi pagati dall'utilizzatore e calcolando gli interessi legali da ciascun pagamento eccedente sino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio”.

Si oppone alla ammissione dei quesiti proposti *ex adverso*, in quanto palesemente inconferenti rispetto alla normativa inerente la duplice eccezione sollevata nel ricorso introduttivo e perché comunque assorbiti dai quesiti sopra proposti.

Sin d'ora nomina quale CTP il Dott. Comm. Fabrizio Cappelluti, con studio in Pescara alla Via Alento n. 127.

L'avv. \_\_\_\_\_ si riporta ai propri scritti difensivi ed ai quesiti formulati ed insiste per l'ammissione degli stessi.

E' presente altresì il nominato CTU il quale così declina le proprie generalità:

Sono il Dott. \_\_\_\_\_ con studio in Firenze, Via \_\_\_\_\_

Il giudice invita i presenti a manifestare eventuali motivi di incompatibilità del consulente, il quale dichiara di non aver rapporti di alcun tipo con le parti.

Il CTU si impegna quindi secondo il rito ad adempiere bene e fedelmente all'incarico, con imparzialità di giudizio, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e accetta il seguente incarico:



Alla luce delle note autorizzate depositate dalle parti a seguito dell'ordinanza del 31 ottobre 2017, pone al CTU il seguente quesito:

Accerti il CTU:

1. "Con riferimento al rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa, utilizzando la formula indicata nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge anti-usura, se il TEG espresso dalle modifiche al piano di rimborso originario, prodotte dall'applicazione della risoluzione anticipata o della decadenza dal beneficio del termine, così come regolate agli artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali, includendovi gli importi dovuti a titolo di indennizzo ivi previsto, risulti debordante il Tasso Soglia Usura vigente all'epoca della stipula del contratto, nell'ipotesi di risoluzione anticipata in una qualsiasi data all'interno dell'intervallo di tempo tra la data di decorrenza dei canoni (01.08.2010) e il 01.01.2014, considerando nel TEG tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso con il contratto di locazione finanziaria, compreso l'indennizzo o la penale prevista in caso di risoluzione anticipata, escluse solo imposte e tasse. Accerti inoltre il CTU, sempre utilizzando la formula indicata nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, se il TEG del contratto di locazione finanziaria, calcolato includendovi le voci di costo indicate nelle medesime Istruzioni della Banca d'Italia ed utilizzando le metodologie dalle medesime indicate, con esclusione, quindi, dei costi conseguenti all'inadempimento dell'utilizzatore, risulti o meno superiore al Tasso Soglia Usura vigente all'epoca della stipula del contratto.

2. In caso di accertato superamento del Tasso Soglia Usura, sulla base di tutta la documentazione contabile allegata agli atti di causa, determini il CTU gli importi complessivamente pagati, distinguendone la natura (interessi, commissioni e spese) dalla parte ricorrente in esecuzione del contratto de quo e calcoli l'ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata, il tutto sino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio.

3. Calcoli il CTU, sulla base dei dati contrattuali e di quelli rilevati in atti, il Tasso Leasing del rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa attenendosi alla definizione di tale tasso espressa nelle Istruzioni di Trasparenza della Banca d'Italia ratione temporis e dica se il Tasso così determinato coincida con quello esposto sia nel contratto che nel Documento di Sintesi dalla Concedente.

4. In caso di divergenze, effettui il ricalcolo del piano di ammortamento e dei canoni con evidenziazione delle quote interessi e capitale in esse contenuto, applicando come Tasso Leasing in luogo del tasso convenzionale quello sostitutivo previsto dalle medesime Istruzioni sulla trasparenza e dall'art.117 Testo Unico Bancario, quantificando l'eccedenza degli interessi pagati dall'utilizzatore e calcolando gli interessi legali da ciascun pagamento eccedente sino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio". Il CTU chiede termine di giorni 140 per l'espletamento dell'incarico a far data dall'inizio delle operazioni il giorno 14 MARZO 2018 ore 15,00 nel proprio studio.

Il difensore di parte attrice nomina CTP il Dott. Comm. Fabrizio Cappelluti, con studio in Pescara alla Via Alento n. 127.

Il difensore di parte convenuta nomina CTP IL DOTT. .

Il Giudice

Concede a decorrere dalla data di inizio delle operazioni, termine al CTU fino al 120° giorno per comunicare alle parti costituite la propria relazione, successivo termine alle parti fino al 130° giorno



per trasmettere al CTU le proprie eventuali osservazioni sulla relazione, nonché termine finale fino al 140° giorno per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

Rinvia per l'esame della relazione all'udienza del 18 SETTEMBRE 2018 ORE 13.00.

Il CTU

Il Giudice  
dott.Elisabetta Carloni

IL CASO.it

